

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

RIUNIONE DEL 15 OTTOBRE 1952

(75^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

Disegno di legge :

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modificazione al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (N. 1988-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	Pag. 703
DE LUCA	704, 705
CARCATERRA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio</i>	704, 705, 706
CARON	705, 706
ZIINO	706
GUGLIELMONE	706
FALCK	706

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albergarti Asquini, Bellora, Benedetti Tullio, Bergmann, Braitenberg, Carmagnola, Caron, Castagno De Gasperis, De Luca, Falck, Flecchia, Ghidetti,

Giua, Gugliemone, Longoni, Molinelli, Origlia, Pontremoli, Tamburrano, Tartufoli e Ziino.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, onorevole Carcaterra.

CARON, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modificazione al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (N. 1988-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura ».

Nei l'anno 1948, e precisamente il 24 aprile, fu emanato un decreto legislativo sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura. Tale decreto autorizzava le Camere di commercio a indire concorsi interni per titoli. Gli otto decimi dei posti disponibili sarebbero stati assegnati ai funzionari che aspiravano a passare di ruolo e i due decimi a quelli che avevano la qualifica di combattente o di reduce. Poichè nel concorso che si svolse si verificò una carenza di candidati nel settore

dei due decimi, il Governo presentò un disegno di legge composto di un solo articolo, che il Senato approvò. Tale articolo era così formulato:

« È data facoltà alle Camere di commercio, industria e agricoltura di conferire i posti, rimasti disponibili tra quelli messi a concorso a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, agli idonei che non hanno potuto conseguire la nomina per insufficienza di posti nella quota riservata al concorso cui hanno partecipato ».

Passato il disegno di legge alla Camera dei deputati, il deputato Celestino Ferrario propose il seguente articolo aggiuntivo:

« In applicazione della legge 23 febbraio 1952, n. 93, le Camere di commercio che hanno posti disponibili, dopo aver espletato i concorsi, sono autorizzate a riaprire i termini per l'assegnazione dei posti stessi; in questo caso si avvarranno delle disposizioni del precedente articolo, dopo aver completato l'esperimento del concorso nei riguardi degli aspiranti non inquadri nel concorso iniziale ».

Tale articolo, contrassegnato dal n. 2, fu poi approvato dalla Camera che rinviò al Senato il disegno di legge così modificato.

La formulazione di questo articolo è stata molto criticata, comunque il suo pensiero è il seguente: sono avvenuti dei concorsi i cui termini, secondo il deputato Ferrario, dovrebbero essere riaperti per dar modo a coloro che secondo le disposizioni precedenti non avevano la qualifica di combattente o di reduce di potervi partecipare, in quanto una legge del 1952 aveva loro conferito tale qualifica.

Tale innovazione incontrò molte obiezioni: l'assegnazione dei posti infatti avrebbe dovuta esser fatta agli idonei a concorso già chiuso. Nella discussione fatta alla Camera l'onorevole Carcaterra si oppose a questa innovazione, e vi si opposero anche altri deputati, ma al momento della votazione, forse per l'insistenza del proponente, l'articolo aggiuntivo raccolse una notevole maggioranza.

Si dice: coloro i quali sono stati dichiarati idonei nel precedente concorso già chiuso possono vantare un diritto acquisito. D'altra parte una ragione decisiva è questa: il deputato Ferrario nell'articolo 2 dice esattamente

che si riferisce alla legge del 23 febbraio 1952. Di tale legge egli pensa di fare una ulteriore applicazione. La legge del 1952 all'articolo 3 ultimo comma dice però che le disposizioni del comma precedente non si applicano qualora il termine per la presentazione delle domande al concorso sia scaduto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 1948. Ora, poichè questo è avvenuto, il proponente va contro questa preclusione.

Pertanto, per tutte queste ragioni, mi vedo costretto a proporre la soppressione dell'articolo 2.

DE LUCA. Ho avuto una volta una polemica col Ministero dell'industria perchè anche là dove non c'erano i combattenti si vollero loro riservare dei posti: di modo che si escludessero dall'assunzione coloro i quali pur essendo vincitori, non erano combattenti.

Non condivido davvero l'articolo 2 del disegno di legge, perchè il concorso è un'offerta di impiego che si fa a quelli che si trovano in una determinata condizione e riusciranno a totalizzare quei punti necessari per essere dichiarati vincitori. È una cosa seria il concorso, e una volta chiuso non c'è niente da fare. E poi io parto da una questione di principio: la funzione del pubblico impiego è un'altissima funzione che deve essere circondata da tutte le garanzie, fra cui principale è il concorso. Pertanto, una volta esaurito non c'è più niente da fare. Mi dichiaro, com'è ovvio, d'accordo col relatore.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Poco ho da aggiungere a quanto detto egregiamente dal relatore e dal senatore De Luca. Come i senatori hanno sentito, in virtù del decreto legislativo 24 aprile 1948, fu bandito un concorso duplice. Si disse: le Camere di commercio hanno posti vacanti in organico; diamo facoltà agli avventizi di coprir questi posti. Il numero dei posti fu però diviso in due settori, otto decimi e due decimi, ed è avvenuto che un concorso abbia dato il risultato che alcuni idonei non hanno avuto la possibilità di essere assunti perchè il numero dei posti era limitato, mentre nell'altro concorso i candidati sono stati inferiori al numero dei posti messi a concorso. Una parte dei concorrenti non ha così potuto conseguire l'assunzione.

Si pensò quindi di andare incontro alle esigenze delle Camere di commercio e degli impiegati, presentando al Parlamento il presente disegno di legge, ma nella veste originaria, ossia costituito di un solo articolo. Alla Camera dei deputati il deputato Ferrario, come sempre animato da buone intenzioni, presentò l'articolo 2, che non è davvero di chiara interpretazione. Infatti vi si legge: « in applicazione della legge 23 febbraio 1952 » mentre in realtà si contraddice a questa legge; e poi vi si legge: « sono autorizzate a riaprire i termini », il che significa cancellare dei diritti ormai non solo acquisti ma consolidati attraverso il concorso.

La buona intenzione dell'onorevole Ferrario si può così spiegare: è intervenuta la legge del 1952 successiva a quella del bando, cioè sono stati riconosciuti come aventi diritto al titolo di combattente coloro i quali hanno aderito alla repubblica di Salò e con essa hanno combattuto. Poichè costoro hanno conseguito un titolo per cui potevano partecipare al concorso, diamo loro la possibilità di parteciparvi. Non solo, ma il deputato Ferrario probabilmente aveva qualche altra idea: alcune Camere di commercio, avendo non il dovere ma la facoltà di bandire concorsi, non avevano posto a concorso tutti i posti disponibili in base alla legge del 1948. Per quanto mi consta, qualche Camera di commercio si è accorta successivamente che avrebbe potuto mettere a concorso tutti i posti disponibili. È seguito un provvedimento che formalmente non è in regola, cioè sono seguite alcune deliberazioni *ad personam* che logicamente non hanno potuto essere ratificate dal Ministero, perchè ai posti di ruolo si accede soltanto attraverso concorsi.

Concludendo, è possibile che l'onorevole Ferrario fosse animato dall'intenzione di far accedere al concorso previsto dalla legge del 1948 coloro i quali avevano successivamente conseguito il titolo di combattente e di dare alle Camere di commercio la possibilità di mettere a concorso tutti i posti disponibili.

Ora, come non c'è discussione che l'articolo 1 debba essere approvato, non c'è dubbio che l'articolo 2 debba essere respinto, se non altro per la sua formulazione. Potrebbe semmai essere il caso di presentare un emen-

damento sostitutivo dell'articolo 2, che traduca in termini giuridici le buone intenzioni dell'onorevole Ferrario e cioè: le Camere di commercio che non abbiano messo a concorso tutti i posti disponibili in base al decreto legislativo del 1948 potranno bandire nuovi concorsi per i posti medesimi, osservando le disposizioni del decreto legislativo del 24 aprile 1948.

DE LUCA. Le Camere di commercio sono sempre libere di aprire i concorsi, non occorre una disposizione!

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. No, avrebbero dovuto bandire un concorso per un termine che è scaduto. Senza una disposizione di legge le Camere di commercio non possono più mettere a concorso questi posti.

DE LUCA. Possono però bandire concorsi esterni ai quali possono partecipare anche gli avventizi. Che la qualifica di combattente sia un vantaggio è risaputo, quindi non mi pare ci sia ragione di riaprire un concorso interno, per favorire poche persone che probabilmente sono quelle meno desiderabili da parte della Amministrazione e che in tutti i modi stanno premendo per entrare in ruolo.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. L'onorevole Ferrario vorrebbe però ancora riservare agli interni i posti disponibili in base alla legge del 1948, non fare un concorso al quale possano partecipare anche gli esterni. Valutino i senatori se è il caso di limitare ancora agli interni i posti disponibili.

CARON. I colleghi ricorderanno che in una scorsa riunione la questione subì un rinvio a seguito di alcune sollecitazioni fatte da alcuni Presidenti di Camere di commercio. In quella occasione io mi ero espresso in senso favorevole all'emendamento dell'onorevole Ferrario. Avevo però spiegato che non essendo un giurista non avevo troppo chiara la questione e ringrazio l'onorevole Sottosegretario il quale, pur difendendo un'altra tesi, ha voluto chiaramente esporre le intenzioni del deputato Ferrario. Debbo mettere in luce le esigenze di alcune Giunte camerali che non hanno creduto di porre a concorso tutti i posti, cioè non hanno usufruito interamente della possibilità che dava loro la legge per quanto riguar-

da gli avventizi. Queste Giunte si sono pentite, se così si può dire, e vorrebbero ritornare sui loro passi.

C'è poi la questione del titolo di combattente sopraggiunta in prosieguo di tempo; ma di ciò non mi è stato mai fatto cenno. Se fosse possibile trovare un modo che consentisse a queste Giunte di Camere di commercio di fare un nuovo concorso riservato agli interni, non sarebbe certo una cosa malfatta, perchè in una lettera a me pervenuta mi si faceva osservare: mentre siamo liberi di fare i concorsi per gli esterni, non possiamo farne per gli interni.

Ora, tanto più che il Sottosegretario ci ha mostrato una via, io invito i colleghi a meditare la questione, non tanto per l'articolo 2 che trovo confuso, ma per le spiegazioni ricevute dal Sottosegretario e per le lettere a me pervenute.

ZIINO. Se dobbiamo fare gli interessi della pubblica amministrazione, credo che non sia il caso di discutere oltre. L'articolo 2 deve essere soppresso.

GUGLIELMONE. Mi associo anch'io alle conclusioni del relatore. Sono cioè per la soppressione dell'articolo 2.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. È interesse del Go-

verno che i concorsi siano aperti a tutti e non solo agli avventizi. Questo tengo a dichiarare. Io non ho fatto altro che interpretare l'articolo del deputato Ferrario.

CARON. Dichiaro che voterò contro la soppressione dell'articolo 2.

FALCK. Anch'io voterò contro la soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, del quale ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il disegno di legge rimane pertanto approvato nel testo già una prima volta approvato dal Senato, e composto di un articolo unico, che rileggo:

« È data facoltà alle Camere di commercio, industria e agricoltura di conferire i posti, rimasti disponibili tra quelli messi a concorso a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, agli idonei che non hanno potuto conseguire la nomina per insufficienza di posti nella quota riservata al concorso cui hanno partecipato ».

La riunione termina alle ore 10,15.